

REGOLAMENTO GENERALE

FINALITA' DELLA FIERA

Art. 1 - La Fiera di Sant'Alessandro (d'ora innanzi Manifestazione) è una Mostra Mercato, ha la finalità di promuovere l'immagine e l'attività delle imprese operanti nel settore agrario e zootecnico. I prodotti, le attività e i servizi ammessi alla Manifestazione sono: attrezzature e prodotti per l'agricoltura, attrezzature e prodotti per la zootecnia, articoli per l'equitazione, bestiame in rassegna zootecnica (bovini, equidi, caprini e ovini), prodotti alimentari di produzione tipica, aziende ed enti attivi nella tutela e promozione del territorio, attrezzature e prodotti per il giardinaggio e arredo giardino, didattica e riscoperta del territorio e del rapporto fra uomo, ambiente e tradizioni, servizi attinenti ai settori di riferimento, stampa specializzata e altri settori attinenti il tema della Manifestazione.

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 2 - Bergamo Fiera Nuova S.p.a. è la società Titolare della Manifestazione. Promoberg Srl è la società che gestisce la Segreteria Organizzativa della Manifestazione (d'ora innanzi Organizzatore) con sede legale in Bergamo in via Borgo Palazzo n. 137 e sede operativa in Bergamo in via Lunga c/o Fiera di Bergamo. Contatti | Tel. 035 3230911 - url: www.bergamofiera.it - e-mail: info@promoberg.it. Codice Fiscale e Partita Iva 01542150162

Art. 3 - La Manifestazione si svolge presso il polo fieristico di Bergamo da Venerdì 4 a Domenica 6 Settembre 2026 ed è aperta agli operatori del settore così come al pubblico generico Venerdì e Sabato dalle 9.00 alle 21.00, Domenica dalle ore 9 alle 19. L'Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata, il periodo di svolgimento della Manifestazione, le date di apertura, di chiusura e gli orari tutti della Manifestazione, senza che competa agli Espositori e/o ai terzi alcun rimborso o indennizzo.

Art. 4 - Il costo del biglietto di ingresso per i visitatori è: Biglietto Intero Online € 8,00 | Biglietto Intero In Loco € 10,00 | Invito Espositore Ridotto e Ridotto Generico € 6,00 (ne hanno diritto le persone con invalidità compresa fra il 60 e il 99% ed il relativo accompagnatore, i componenti di gruppi oltre le 25 persone, i visitatori di età compresa fra i 12 e 16 anni e coloro che hanno compiuto 65 anni). L'ingresso è gratuito per tutti il giorno venerdì, inoltre sabato e domenica per le persone invalide al 100% ed il relativo accompagnatore e per i visitatori di età inferiore a 12 anni. Gli importi sopra indicati sono relativi al costo di ciascun biglietto. Ogni biglietto è valido per una sola persona e per un solo ingresso. Ai visitatori è vietato distribuire materiale propagandistico e vendere merce. In caso di violazione di dette norme l'Organizzatore, per salvaguardare il corretto svolgimento della Manifestazione e tutelare gli Espositori da forme di concorrenza sleale, si riserva la facoltà di allontanare dalla manifestazione i trasgressori. L'Organizzatore potrà concedere deroghe a tali divieti solo per attività senza scopo di lucro e di interesse filantropico.

Art. 5 - Le modalità organizzative della Manifestazione sono conformi a quanto previsto dalla Legge Regionale Lombardia n. 6/2010 e successive integrazioni. Il contratto di partecipazione si compone del presente documento e delle norme/regole contenute nel Quaderno dell'Espositore. Il Quaderno Espositori riassume in estrema sintesi le regole di accesso, la valutazione dei rischi, il DUVRI, le norme di allestimento e di comportamento. Per gli Espositori di bestiame: formano parte integrante del presente regolamento anche le norme sanitarie e il Regolamento Particolare, allegati al Contratto di Partecipazione.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA FIERA

Art. 6 - L'ammissione è subordinata alla presentazione del Contratto di Partecipazione, debitamente sottoscritto in ogni sua parte, e al contestuale versamento dell'acconto, pari al 30% dell'imponibile oltre Iva. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 4 Agosto 2026. L'Organizzatore si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di mancato pagamento dell'importo dovuto, in questo caso l'Espositore non ha titolo per vantare alcun indennizzo e/o risarcimento. L'Organizzatore comunicherà a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC la volontà di annullare il contratto.

Art. 7 - L'Espositore è tenuto a fornire un documento che attesti l'aggiornamento della registrazione della propria azienda, rilasciato dall'autorità competente (per l'Italia è la C.C.I.A.A.). N.B. In caso di variazioni della ragione sociale, della sede, del rappresentante legale, ecc. successive alla data di presentazione del certificato, l'Espositore è tenuto a fornire un nuovo certificato aggiornato.

Art. 8 - L'azienda espositrice è tenuta ad esporre i prodotti e servizi dichiarati in fase di iscrizione, la dichiarazione dei prodotti esposti è vincolante, eventuali variazioni di tipologia/merceologia dei prodotti che si intendono esporre deve essere comunicata alla segreteria organizzativa, che adotta anche la logica della miglior distribuzione delle merceologie di prodotti nella definizione del layout fieristico. L'Organizzatore si riserva di allontanare dalla Manifestazione l'Espositore inadempiente delle presenti indicazioni e dei contenuti del Quaderno Espositori e disporre liberamente dello spazio espositivo, senza che gli sia riconosciuto alcun rimborso o indennizzo, anche nel caso in cui tale spazio venga poi concesso ad altra azienda. Il Contratto di Partecipazione, presentato da rappresentanti, concessionari o agenti, deve indicare la società rappresentata e la sua sede e deve essere allegato a un documento che attesti l'esistenza del rapporto obbligatorio. Se i rappresentanti, i concessionari o gli agenti partecipano alla Manifestazione senza essere autorizzati dalle rispettive aziende, accettano di impegnarsi direttamente con l'Organizzatore che si riserva il diritto di accettare il loro contratto di partecipazione e/o la loro presenza in Fiera.

TARIFFE

Art. 9 - Quota d'iscrizione: è pari a € 250,00 ed include: Biglietti Invito Clientela, allacciamento ed erogazione energia elettrica con consumo 1 Kw, pubblicità generale della Manifestazione, inserimento nel Catalogo Ufficiale, accesso wi-fi, verifica impianto elettrico Espositore, verifica materiali di allestimento, sorveglianza antincendio, vigilanza generica notturna e diurna, pulizia delle aree comuni e polizza assicurativa cumulativa a copertura di incendio e responsabilità civile (escluso il furto), contributo comunicazione evento c/o spazio Next Evo Space Aeroporto BGY. L'espositore ha titolo di promuovere ed esporre i prodotti e servizi di ditte rappresentate purché tali aziende vengano dichiarate all'organizzazione. L'iscrizione delle ditte/marchi rappresentati ha un costo forfettizzato in € 5,00/cad., tale importo viene incluso nella quota di iscrizione; pertanto, non incide ulteriormente sulla tariffa di partecipazione. Il numero e i dati delle ditte rappresentate (estere o nazionali) può essere comunicato anche dopo la firma del presente contratto, via mail o tramite la Web Area Espositori.

Area Espositiva: Il canone per l'area espositiva nuda è: - per gli Espositori di prodotti, piccole attrezzature e servizi: € 40,00/ m² fino a 32 Mq; € 36,00/ m² per la superficie eccedente; - per gli Espositori di macchine agricole e grandi impianti per la zootecnia: € 28,00/ m² (Area Minimo di 64 m²); - per gli Espositori dell'area esterna: € 15,00/ m²; - per il bestiame in area strutturata coperta ed attrezzata € 50,00 al metro lineare di posta.

Preallestimento: gli Espositori possono prenotare direttamente all'Organizzatore due tipologie di allestimento il cui costo sarà inserito all'interno del contratto di partecipazione e conteggiato nella fattura a saldo:

- Preallestito Standard al costo di € 30,00/m² comprensivo di pareti perimetrali in legno tamburato, faretti led nella misura di 1 ogni 8 m², quadretto elettrico standard con ciabatta multipresa (Moquette Non Compresa*);
- Preallestito Extra al costo di € 35,00/m² comprensivo di pareti perimetrali in legno tamburato, colonne e fascione, ripostiglio 1x1, faretti led in misura di 1 ogni 8 m², quadretto elettrico standard con ciabatta multi-presa (Moquette Non Compresa*);

* Il costo del supplemento della moquette posata a terra è di € 7,00/ m²

Servizi Accessori - A richiesta di ciascun Espositore potranno essere messi a disposizione i seguenti servizi a pagamento:

- allacciamento energia elettrica monofase al costo di € 40,00 per ogni unità in kW/h di consumo (oltre al 1 Kw già previsto);
- allacciamento elettrico in trifase (forza motrice 380 V), fino a 5 Kw al costo di € 80,00 per ogni unità in kW/h di consumo;
- allacciamento idrico con consumo di acqua potabile (lavello escluso) al costo di € 100,00;
- impianto elettrico certificato comprensivo di n. 2 faretti led e una ciabatta multi-presa al costo di € 70,00
- Pulizia spazio espositivo: € 1,50 al m² a passaggio

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerare oltre IVA.

I Servizi Accessori devono essere prenotati almeno 10 giorni prima dell'inizio della Manifestazione.

VENDITA MERCI - ESPOSIZIONE DI ANIMALI

Art. 10 - Gli Espositori possono promuovere e vendere i prodotti indicati nel Contratto di Partecipazione solo all'interno della propria area espositiva e durante gli orari di apertura al pubblico della Manifestazione. La vendita deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia. L'autorizzazione per la vendita e la degustazione in fiera di cibi o bevande sarà subordinata alla normativa in vigore al momento dello svolgimento della Manifestazione e a discrezione dell'Organizzatore. Agli Espositori non è concesso fornire servizi di ristorazione o bar. In riferimento ai prodotti e alle merci esposte, nessuna esclusiva per qualsiasi titolo o ragione può essere pretesa dall'Espositore.

Gli espositori che espongono animali in fiera dovranno uniformarsi alle norme riportate nel regolamento particolare e alle norme sanitarie allegate al presente regolamento, conformandosi alle eventuali disposizioni aggiuntive impartite dall'Organizzatore o dal personale ATS presente in fiera. L'Espositore si impegna a non sottoporre gli animali presenti in fiera a stress acustici o visivi o a qualsiasi altro tipo di maltrattamento per tutta la durata della Manifestazione. L'inosservanza di tali norme comporterà l'allontanamento immediato dell'Espositore inadempiente dalla Manifestazione. L'Espositore si impegna a tenere indenne l'Organizzatore, manlevandolo, da ogni danno che gli dovesse derivare a causa delle predette violazioni. L'Espositore in ogni caso sarà tenuto a versare all'Organizzatore i corrispettivi convenuti nel Contratto di Partecipazione.

PIANTINA MANIFESTAZIONE – ELENCO ESPOSITORI ONLINE

Art. 11 - L'Organizzazione provvederà, sia direttamente che a mezzo di apposita agenzia o società autorizzata, alla stampa e alla diffusione della Piantina Guida della Manifestazione ove saranno indicati il nome dell'Espositore, la posizione all'interno della Manifestazione, nonché alla pubblicazione on line sul sito www.fieradisantalessandro.it dell'elenco degli Espositori con indicazione dei workshop organizzati presso lo stand durante la Manifestazione che sarà possibile segnalare nella propria Web Area | Sezione Corsi.

L'Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni commessi nella compilazione dei dati nella Piantina Ufficiale della Manifestazione e nell'elenco online e si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le iscrizioni tutte le volte che lo riterrà utile.

PULIZIA AREE COMUNI - PENALE

Art. 12 - L'Organizzatore raccoglierà i rifiuti nelle aree di passaggio e nelle aree comuni nei giorni di allestimento e nei giorni di fiera. A tale proposito, si ricorda che l'Espositore è responsabile della pulizia degli spazi a lui esclusivamente assegnati, è tenuto a non aggravare il già gravoso compito depositando rifiuti e imballaggi nelle aree comuni. La raccolta, il trasporto, e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere effettuati nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

I rifiuti ingombranti e gli scarti da allestimento e da lavorazioni devono essere allontanati a cura dell'Espositore e/o dei fornitori incaricati dallo stesso, a fine montaggi, manifestazione e smobilitazione, lo spazio concesso deve essere lasciato allo stato pristino. In caso di inosservanza di questa norma, agli Espositori sarà applicata una multa di € 1.000,00, oltre al risarcimento del maggior danno e delle spese di ripristino sostenute.

SERVIZIO INFORMAZIONI

Art. 13 - All'ingresso del Quartiere Fieristico di Bergamo è attivo un apposito servizio di accoglienza, presso il quale i visitatori possono ricevere informazioni circa l'ubicazione dei singoli stand, l'elenco delle aziende espositrici, l'orario di apertura della Manifestazione e su quant'altro possa essere utile per la buona riuscita e fruizione della Manifestazione.

PASS D'INGRESSO E BIGLIETTI INVITO VISITATORI

Art. 14 - L'ingresso nel Polo fieristico nei giorni di allestimento/disallestimento e nei giorni di svolgimento della manifestazione è regolato tramite il Sistema Gestione Accessi della Fiera di Bergamo. A seguito della sottoscrizione del contratto con l'Organizzatore e al pagamento dell'acconto, ciascun espositore riceve le credenziali attraverso le quali procedere all'inserimento dei nominativi del proprio personale e creare: **Pass Exhibitors**, validi sia nei giorni di fiera che nei giorni di allestimento; **Pass Operations**, validi solo per i giorni di allestimento/smontaggio.

Si potranno inoltre inserire le targhe degli automezzi (per generare Pass Auto), accreditare eventuali fornitori e scaricare i documenti tecnici relativi allo stand.

I pass exhibitors devono essere emessi per ciascuna persona presente presso lo stand nei giorni di apertura della Manifestazione e hanno validità anche nei giorni di allestimento/disallestimento. Ciascun espositore ha diritto a n. 3 pass exhibitors e a n. 2 pass auto per il primo modulo espositivo (16 m²), più uno ulteriore ogni modulo espositivo aggiuntivo. Tale pass inoltre consente l'ingresso prima dell'apertura al pubblico nei giorni di svolgimento della Manifestazione, secondo gli orari specificati sullo stesso. I pass operations non sono invece soggetti a limitazioni di numero.

NB: affinché i pass generati siano validi, l'espositore è tenuto ad effettuare il pagamento dell'intero saldo come specificato nel contratto di partecipazione. In caso di mancato adempimento, i pass generati saranno respinti ai varchi d'accesso del polo fieristico

Art. 15 - Ogni Espositore ha diritto a: 25 biglietti invito per ingresso gratuito cartacei e n. 25 biglietti invito per ingresso gratuito web per ogni modulo espositivo (il loro valore di 0,10 € cad. viene evidenziato a parte nella fattura di saldo sebbene l'importo sia compreso nella tassa di iscrizione, dalla quale sono dedotti. Tali biglietti consentono l'ingresso in fiera per un solo ingresso. **L'Espositore non può vendere i biglietti ingresso gratuito.**

L'espositore oltre ai biglietti invito per ingresso gratuito sopracitati ha diritto di ottenere e diffondere biglietti invito valevoli per ingresso a tariffa ridotta.

PUBBLICITÀ

Art. 16 - Oltre alla pubblicità assicurata a ciascun espositore nel Catalogo Ufficiale della Manifestazione che sarà consultabile sul sito Ufficiale www.fieradisantalessandro.it, l'Organizzatore curerà una campagna promozionale volta a promuovere la Manifestazione in tutta l'area vicina alla sede. L'Espositore che volesse adottare ulteriori forme pubblicitarie potrà rivolgersi all'Organizzatore che ha predisposto un book di offerte di visibilità integrative, consultabili nella web area Espositori. A questo proposito, si precisa che gli Espositori non possono utilizzare per la propria pubblicità spazi diversi da quelli loro assegnati senza l'autorizzazione dell'Organizzatore. Gli Espositori sono tenuti a pagare tutte le tasse relative alla pubblicità adottata, compresi i diritti d'autore alla SIAE. Per un'esposizione esteticamente ordinata non è consentita l'affissione di cartelli scritti a mano. L'Espositore si impegna a manlevare l'Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile all'attività di promozione pubblicitaria.

Art. 17 - L'Organizzatore rivendica la proprietà esclusiva sui marchi distintivi e di denominazione della Manifestazione in tutte le sue modificazioni, abbreviazioni e sigle ed inibiscono a chiunque il diritto d'uso senza il proprio preventivo consenso scritto.

Art. 18 - L'Espositore, con la sottoscrizione del presente Regolamento di Partecipazione, acconsente all'Organizzatore di realizzare immagini (foto e video) del proprio stand e dei relativi prodotti esposti durante la Manifestazione e di procedere alla sua pubblicazione digitale e/o cartacea (es.: canali social, riviste di settore, sito web ecc.) per finalità promozionali dell'Organizzatore stesso.

ASSEGNAZIONE STAND

Art. 19 - GLI STAND SARANNO ASSEGNATI A INSINDACABILE GIUDIZIO DELL'ORGANIZZATORE NEI LIMITI DELLO SPAZIO DISPONIBILE, TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE, DI FRUIBILITÀ, DI SICUREZZA E DELLE FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE, anche considerando i desiderata proposti dall'espositore. Per esigenze tecniche, o merceologiche o di qualsiasi altra natura l'Organizzatore si riserva la facoltà di cambiare in qualsiasi momento, e quindi anche dopo l'invio della fattura e durante le operazioni di allestimento, l'ubicazione dello spazio già concesso, di aumentarne o ridurne la superficie e comunque di apportare all'area già concessa qualsiasi modifica necessaria al fine del regolare svolgimento della Manifestazione. L'assegnatario non può pretendere il risarcimento di alcun danno per le conseguenze derivanti da tale assegnazione. In ogni caso l'Espositore sarà tenuto al pagamento dell'area effettivamente concessa.

Art. 20 - La cessione o il subaffitto dello spazio espositivo, anche se temporaneo, sono severamente vietati. Gli Espositori che partecipano alla Manifestazione non possono ospitare, neppure a titolo gratuito, ditte o articoli che non siano compresi nell'elenco concordato con l'Organizzatore o che l'Espositore non sia autorizzato a vendere. È altresì vietata ogni forma di pubblicità per conto di altre aziende.

Art. 21 - In caso di particolare incuria nella sorveglianza dei propri spazi espositivi, l'Espositore può incorrere nella revoca dello stand assegnato a discrezione dell'Organizzatore.

ALLESTIMENTO STAND

Art. 22 - Gli Espositori che provvedono in proprio o tramite sono tenuti a presentare all'Organizzatore il progetto di allestimento almeno un mese prima dell'inizio della Manifestazione indipendentemente dall'altezza di sviluppo e dalle strutture utilizzate; resta inteso che in caso di prenotazione dell'allestimento direttamente al Fornitore Ufficiale della Manifestazione, sarà lo stesso a provvedere a tale obbligo. Gli Espositori, salvo specifiche deroghe approvate dall'Organizzatore, potranno accedere alla fiera per le operazioni di allestimento Mercoledì 2 e Giovedì 3 Settembre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Gli stand, che non saranno presi in consegna dai legittimi assegnatari entro le ore 15 di Giovedì 3 Settembre s'intenderanno **abbandonati** e l'Organizzatore potrà assegnarli ad altri Espositori, senza che sia dovuto alcun rimborso delle somme versate in anticipo dall'inadempiente. In questo caso l'Espositore è tenuto a pagare all'Organizzatore il corrispettivo convenuto nel Contratto di Partecipazione, oltre che gli importi dovuti per i servizi aggiuntivi già attivati nell'area espositiva

assegnatagli. Gli Espositori devono segnalare, entro 15 giorni prima dell'inizio della Manifestazione, le esigenze di fornitura di energia elettrica notturna per il mantenimento della merce esposta. In ogni caso l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per la perdita o il deterioramento della merce stessa.

Art. 23 - L'Espositore deve allestire gli spazi assegnati nel modo più pratico e adeguato possibile. L'Organizzatore si riserva il diritto di ordinare all'Espositore di apportare, a sue spese, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, risultino necessarie a tale scopo, nonché tutte le modifiche tecniche necessarie a garantire il rispetto delle leggi in materia di igiene, accessibilità, sicurezza e antincendio. Resta inteso che l'Espositore è interamente responsabile della statica degli allestimenti. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Espositore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Organizzatore da eventuali richieste di risarcimento per danni causati all'Espositore stesso, all'Organizzatore o a terzi a causa di difetti cagionati negli allestimenti.

Art. 24 - È assolutamente vietato praticare fori nelle pareti, nei pavimenti e modificare le strutture dell'Organizzatore. Gli allestimenti devono essere autoportanti e non devono in alcun modo essere ancorati alle strutture fisse dell'Organizzatore.

CLAUSOLA PENALE: la violazione della disposizione che precede comporta per l'Espositore la corresponsione della somma di €. 500,00 a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Organizzatore al risarcimento del maggior danno. L'Espositore contestualmente alla presa di possesso dello spazio espositivo deve verificare l'integrità delle strutture, fisse e non, affidate alla propria custodia. In tale occasione qualora rilevi che tali strutture risultino anche solo lievemente danneggiate ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Organizzatore.

Art. 25 - Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento degli spazi espositivi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, moquette, tende, ecc.) deve essere rispondente alla classe di reazione al fuoco imposta per legge nei locali di pubblico spettacolo e certificata sulla base delle procedure e delle prove stabilite dal ministero dell'interno. Pertanto, per l'allestimento degli stand dovranno essere utilizzati solo materiali incombustibili o appartenenti alla classe di reazione al fuoco previsti dai D.M. 6.07.1983, 26.06.1984, 25.08.1984. L'Espositore è tenuto a consegnare all'Organizzatore, prima dell'inizio della Manifestazione, una copia dei certificati di omologazione rilasciati dal Ministero dell'Interno (attestanti le classi di reazione al fuoco dei materiali adottati) in corso di validità e la dichiarazione attestante la conformità di tutti i materiali utilizzati ai già menzionati certificati. In particolare, si fa presente che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, i materiali di rivestimento del pavimento e/o delle pareti devono appartenere alla classe dei materiali incombustibili o alla classe di reazione al fuoco 1. L'inosservanza delle predette norme e di quelle riportate in materia nel Quaderno Espositori obbliga l'Organizzatore ad adottare provvedimenti cautelativi quali: l'ingiunzione di rimuovere dallo spazio espositivo i materiali non conformi alla normativa antincendio e/o la non agibilità dello stand. In tali ipotesi all'Espositore non sarà riconosciuto il diritto ad alcun rimborso. N.B. I certificati di omologazione non conformi al D.M. n. 48 del 26 giugno 1984 e successive modifiche non sono validi.

Art. 26 - Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, l'Espositore dichiara di conoscere e di impegnarsi ad adottare tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nello stand dei quali garantirà il possesso dell'idoneità tecnico-professionale mediante autocertificazione. L'Espositore dichiara di aver preso visione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti predisposto dall'Organizzatore e del Quaderno Espositori consultabile sul sito www.promoberg.it (parti integranti del presente contratto). L'Espositore dichiara, altresì, di conoscere: i rischi specifici connessi alle lavorazioni all'interno del quartiere fieristico, le problematiche e/o le prescrizioni relative agli aspetti impiantistici e tecnici, agli accessi, alla viabilità e alla logistica all'interno del quartiere fieristico e alle disposizioni in caso di incendio o di pericolo. Dichiara inoltre che tutti i propri lavoratori esposti a rischi specifici per i quali si rende necessario uno specifico addestramento (es. lavori in quota) sono formati e addestrati ai sensi della normativa vigente. Per gli Espositori di bestiame si applicano le norme del Regolamento Particolare allegato.

L'Espositore si impegna a segnalare all'Organizzatore i rischi specifici legati alla propria attività se non già compresi fra quelli valutati da Promoberg Srl.

L'Espositore si impegna inoltre a: - accreditare sul portale ai fini dell'ottenimento dei pass di accesso il proprio personale, che a qualunque titolo accede al polo fieristico, compreso i propri fornitori, che a loro volta accrediteranno i loro collaboratori; - a fornire ai propri lavoratori attrezzature in buono stato di conservazione, dotate di tutti i necessari controlli periodici ove previsti dalla legge; - comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio stand, i rischi per la sicurezza e la salute a cui si espongono nello svolgere le attività all'interno del quartiere fieristico; - a fornire a tutti coloro che accedono nell'area espositiva durante i montaggi tessera di riconoscimento ed i necessari Dpi; - comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio stand, i rischi di interferenza con i lavori di altre imprese che si svolgono in contemporanea all'interno del quartiere fieristico; comunicare il nominativo del preposto di riferimento; - comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio stand, le regole vigenti presso il quartiere (es. divieto di fumo e utilizzo di fiamme libere). Eventuali rischi specifici derivanti da interferenze non valutate come standard da Promoberg Srl, se diversi da quelli già analizzati, saranno comunicati dall'Organizzatore con corrispondenza integrativa; - verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che eventualmente chiederà ad operare all'interno del proprio stand. IN CASO DI INOSSERVANZA DEI DIVIETI INDICATI SUL QUADERNO ESPOSITORI E DI ADOZIONE DI COMPORAMENTI RITENUTI RISCHIOSI, I LAVORATORI POTRANNO ESSERE ALLONTANATI DAL PADIGLIONE.

In particolare, tutti gli Espositori devono rispettare i comportamenti antincendio indicati nel Quaderno Espositori.

Tutti gli Espositori devono essere a conoscenza delle norme di evacuazione vigenti all'interno del polo fieristico e devono segnalare all'Organizzatore le seguenti anomalie:

- malfunzionamento del quadretto elettrico di proprio utilizzo;
 - danneggiamenti alle attrezzature e alla segnaletica antincendio;
- Devono inoltre impegnarsi a rispettare le regole previste dal piano di evacuazione del quartiere fieristico:
- evitare la presenza di materiali di risulta in prossimità delle vie di fuga;
 - divieto di utilizzo di fiamme libere ed attrezzature in grado di produrre scintille;
 - rispetto del divieto di fumare.

In condizioni di emergenza gli Espositori devono:

- seguire le indicazioni fornite dai responsabili delle emergenze, allontanarsi dal padiglione avendo cura di porre in sicurezza le proprie attrezzature, senza creare panico o intralciare l'operato delle squadre di soccorso interne ed esterne;
- astenersi dall'intraprendere un'operazione di soccorso in mancanza di autorizzazione o di capacità, in modo da non creare intralcio ai soccorsi.

Durante i lavori di allestimento e/o smantellamento del proprio stand, l'Espositore assume ogni responsabilità, manlevando Promoberg s.r.l. per tutti gli eventuali danni occorsi ai lavoratori propri e/o delle imprese cui sono stati appaltati.

FORNITURA ELETTRICA

Art. 27 - Gli impianti elettrici degli Espositori dovranno essere realizzati a regola d'arte in conformità a quanto riportato nelle disposizioni normative vigenti (Legge 186/68, D.M. n. 37 del 22.01.08, Norma CEI 64- 8 e 64-8 sez. 711 s.m.i.) e dovranno essere in ogni caso rispondenti a tutte le disposizioni di legge vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. A titolo esemplificativo si ricorda che non è consentito realizzare impianti elettrici con prolunghe di prolunghe dal punto di presa fornito da Promoberg, gli impianti elettrici devono essere calcolati e progettati da tecnico competente, inoltre le giunte ove progettate devono essere contenute in scatola chiusa o realizzate a norma con prese specifiche. L'ESPOSITORE DEVE CONSEGNARE ALL'ORGANIZZATORE COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLE NORME VIGENTI AI SENSI DEL D.M. 37/08 AD IMPIANTO ULTIMATO E COMUNQUE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE. IN CASO DI IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE A 6KW, DOVRÀ ESSERE FORNITO ANCHE COPIA DEL PROGETTO ELETTRICO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO.

L'Espositore è in ogni caso l'unico soggetto responsabile del proprio impianto elettrico e manleva, sin d'ora, l'Organizzatore da ogni responsabilità in merito.

Art. 28 - L'Espositore autorizza l'Organizzatore a far controllare il proprio impianto elettrico da un elettricista e/o professionista di sua fiducia e si impegna a rispettare le indicazioni dell'Organizzatore. L'Espositore si impegna inoltre a non apportare alcuna modifica dopo l'ispezione, liberando l'Organizzatore da ogni responsabilità.

SORVEGLIANZA E DANNI

Art. 29 - L'Organizzatore non si assume alcuna responsabilità in merito alla custodia dei prodotti e dei materiali di allestimento degli Espositori e declina ogni responsabilità per i rischi di furto e di danneggiamento della merce. L'Organizzatore invita gli Espositori a stipulare un'assicurazione contro il furto

Art. 30 - L'Espositore deve presidiare, controllare e sorvegliare le aree espositive durante l'apertura della Manifestazione e durante i periodi di allestimento e disallestimento. L'Espositore deve inoltre assicurarsi che nel proprio spazio espositivo sia sempre presente personale in grado di soddisfare le richieste dei visitatori.

Art. 31 - L'Espositore è responsabile di tutti i danni causati a cose e/o a terzi dai propri prodotti, dagli allestimenti, dagli impianti elettrici e idrici, dalle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi di trasporto, dalle macchine di movimentazione, dal personale e da quanto viene noleggiato.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Art. 32 - L'Espositore si impegna ad eseguire, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, tutte le opere che si rendessero necessarie per garantire la sicurezza dei propri stand nei termini e con le modalità stabilite dall'Organizzatore. In caso di inosservanza di tali disposizioni, l'Espositore sarà immediatamente estromesso dalla Manifestazione, senza che sia dovuto alcun rimborso.

DIVIETI

Art. 33 - Ferme restando gli altri divieti previsti dai presenti Termini e Condizioni, all'Espositore è assolutamente vietato:

- a) sostare con gli automezzi all'interno del quartiere fieristico fuori delle aree a ciò destinate;
- a) ostruire il suolo adibito a calpestio, l'area riservata al transito dei veicoli e l'accesso alle uscite di sicurezza;
- b) introdurre merci di qualsiasi natura durante gli orari di apertura al pubblico;
- c) depositare qualsiasi tipo di materiale al di fuori della propria area;
- d) diffondere e distribuire materiale pubblicitario al di fuori del proprio spazio espositivo;
- e) smantellare i propri allestimenti e rimuovere la merce esposta prima della fine della Manifestazione;
- f) effettuare lavorazioni nella propria area espositiva durante l'apertura al pubblico della Manifestazione;
- g) appiccare fuochi, introdurre materiale infiammabile, esplosivo, bombole gas liquido o compresso, prodotti detonanti, nocivi o maleodoranti o comunque suscettibili di arrecare danno o molestia a terzi;
- h) fumare all'interno della fiera (art. 51 L. 3/2003)

MACCHINARI IN MOVIMENTO - FUNZIONAMENTO

Art. 34 - I macchinari oggetto di esposizione e quelli utilizzati per l'allestimento degli stand possono essere messi in funzione solo nell'orario prestabilito e previa autorizzazione scritta dell'Organizzatore. L'autorizzazione viene concessa ad insindacabile giudizio dell'Organizzatore e non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità a carico dello stesso. L'Espositore nel mettere in funzione i macchinari deve scrupolosamente attenersi alle prescrizioni regolamentari dettate dall'Organizzatore, nonché dal decreto macchine e dal D. LGS. 81/08 e da tutte le restanti leggi e regolamenti in materia, in particolare l'Espositore dovrà provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile e mettere in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti a prevenire incendi e infortuni, attenuare rumori, eliminare cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas e di liquidi. In ogni caso i macchinari non dovranno emettere fumi o altri gas di scarico, costituire pericolo per i visitatori ed i restanti Espositori, sia durante le fasi espositive sia durante l'installazione e lo smobilizzo, avere parti in movimento a vista né arrecare molestia.

È fatto assoluto divieto di: lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli contenenti carburante o liquidi infiammabili; ricaricare le batterie all'interno dei padiglioni; lasciare le batterie con i morsetti attaccati durante la permanenza all'interno dei padiglioni, lasciare macchinari ed autoveicoli accesi in assenza di personale all'interno dello stand. Si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'uso dei macchinari qualora questi arrechino disturbo, provochino inconvenienti di carattere tecnico o ancora nel caso in cui creino anche solo il rischio di un pericolo a cose e/o a persone.

L'Espositore esonera l'Organizzatore da ogni responsabilità per danni cagionati da lui stesso in seguito all'utilizzo dei macchinari e si impegna a tenerlo totalmente indenne da ogni richiesta di risarcimento danni cagionati a persone e/o a cose.

AREA ESTERNA: Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature e delle macchine complesse dovranno avvenire nell'area appositamente assegnata ad ogni Espositore, che per l'occasione dovrà essere opportunamente recintata. Durante tali operazioni gli Espositori dovranno vigilare affinché non si verifichino situazioni di pericolo per sé o per terzi. DURANTE L'APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE È ASSOLUTAMENTE VIETATO MOVIMENTARE I MACCHINARI.

FIERA BERGAMO SI TROVA IN ZONA AEROPORTUALE, SOGGETTA A VINCOLI E LIMITI PER SVILUPPI IN ALTEZZA OLTRE LA SAGOMA DEI PADIGLIONI.

DURANTE L'APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE È ASSOLUTAMENTE VIETATO CONDURRE I CAPI DI BESTIAME ALL'ESTERNO DELLE AREE A LORO RISERVATE.

SMONTAGGIO ALLESTIMENTI E USCITA MERCI

Art. 35 - Lo smontaggio degli allestimenti e degli impianti nonché l'asportazione dei materiali esposti dovrà avvenire secondo il seguente calendario: Domenica 6 Settembre dalle 19 (fine Manifestazione) alle 20.30 (per le merci di dimensione ridotta), Lunedì 7 e Martedì 8 Settembre 2025 dalle 8 alle 19, salvo diversa disposizione. L'Espositore dovrà pertanto presidiare il proprio spazio espositivo fino alle 20.30 di Domenica 6 Settembre. Per gli Espositori di bestiame vige Regolamento Particolare allegato.

L'Espositore riconosce all'Organizzatore il diritto di ritenere le merci esposte, finché non siano stati interamente versati gli importi dovuti. L'Organizzatore si riserva la facoltà di procedere al ritiro e allo stoccaggio di tutto quanto non ritirato dall'Espositore nei termini prescritti, non assumendosi alcun obbligo di custodia e con spese e rischio a carico dell'Espositore inadempiente. Trascorsi due mesi dall'ultimo giorno di smontaggio, gli oggetti non reclamati potranno essere venduti, ed il ricavato, al netto di ogni spesa sostenuta dall'Organizzatore, accreditato a favore dell'Espositore. Per i materiali oggetto di ritenzione e per quelli non ritirati dagli Espositori, l'Organizzatore non assume alcun obbligo di custodia.

PAGAMENTO E GARANZIA

Art. 36 - Gli Espositori dovranno versare il saldo del corrispettivo indicato in calce al Contratto, nonché le somme dovute per le eventuali prestazioni accessorie confermate successivamente alla sottoscrizione del contratto, entro e non oltre il **4 Agosto 2026**. In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi di mora al saggio previsto dall'art. 5 d.lgs. 231/02. I pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico bancario (i riferimenti per il bonifico sono riportati in calce al Contratto di Partecipazione). *Non sarà consentito l'allestimento degli stand agli Espositori che non avranno provveduto al saldo di quanto dovuto. L'Organizzatore non consentirà agli Espositori insolventi di accedere al perimetro del Polo Espositivo.*

RIMBORSO

Art. 37 - Solo in caso di mancata esecuzione della Manifestazione per doloso comportamento dell'Organizzatore è riconosciuto agli Espositori il diritto al rimborso dell'intero canone di partecipazione versato, ma non potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni per alcun titolo, ragione o motivo da parte dell'Espositore, dei suoi danti e/o aventi causa e/o di terzi.

Nessuna responsabilità, rimborso e/o indennizzo sono previsti in caso di mancata esecuzione della Manifestazione per fatti colposi, anche se imputabili all'Organizzatore, o per qualsiasi altro motivo dipendente da terzi o da forza maggiore.

Nel caso in cui la Manifestazione, dopo l'apertura, sia sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisi o imprevedibili di qualsiasi specie o natura, non compete all'Espositore o ai suoi aventi e/o danti causa alcuna pretesa o diritto al risarcimento danni o al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Manifestazione o per l'allestimento degli spazi, per il trasporto di materiali e/o per qualsiasi altro titolo o motivo.

RECESSO

Art. 38 - L'Organizzatore potrà recedere dal presente accordo in qualsiasi momento prima dell'inizio della Manifestazione. In tal caso l'Organizzatore sarà tenuto a corrispondere all'Espositore tutte le somme versate per la partecipazione alla Manifestazione, mentre nulla gli dovrà essere riconosciuto a titolo di risarcimento o di indennizzo.

L'Espositore che intenda rinunciare allo spazio già assegnatogli per motivi imprevisi dovrà darne comunicazione scritta all'Organizzatore a mezzo raccomandata A/R o posta certificata (PEC) almeno entro la data del 15 luglio 2026 (la lettera dovrà essere inviata a: Promoberg, via Lunga s.n. 24125 Bergamo, Italia - amministrazione@pec.promoberg.it). In tal caso, l'Organizzatore ha il diritto di trattenere l'importo dovuto a titolo di acconto dall'Espositore come indennizzo per l'esercizio del diritto di recesso. In caso di mancato versamento dell'acconto, l'Espositore dovrà versare la somma corrispondente al 20% dell'importo totale concordato nel Contratto di Partecipazione, a titolo di indennizzo per l'esercizio del diritto di recesso.

Se la richiesta di recesso arriva dopo tale termine, l'Espositore è comunque tenuto a pagare l'importo totale concordato nel Contratto di Partecipazione, compresi i costi per i servizi aggiuntivi già avviati nel suo spazio espositivo, a titolo di risarcimento per l'esercizio del diritto di recesso.

In caso di revoca, abbandono, allontanamento, recesso, esclusione da parte dell'Espositore (artt. 21, 22, 32, 38 e 40), l'Organizzatore potrà liberamente decidere di fare ciò che riterrà opportuno con lo spazio espositivo assegnato senza alcun limite nel richiedere il corrispettivo dovuto nel contratto di partecipazione e quello per i servizi aggiuntivi già avviati.

SOLVE ET REPETE

Art. 39 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 del Codice civile, l'Espositore non può sollevare eccezioni o contestazioni all'Organizzatore prima di aver versato l'intero importo dovuto per la partecipazione e per le spese accessorie.

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

Art. 40 - In caso di violazione - anche solo parziale - di una norma contenuta nel presente Regolamento, l'Organizzatore si riserva il diritto di escludere immediatamente dalla Fiera l'Espositore inadempiente. In questo caso, nessun rimborso sarà dovuto all'Espositore. L'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere a partecipare a future Manifestazioni gli Espositori con i quali abbia avuto controversie per qualsiasi motivo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41 - Agli effetti del presente Regolamento e delle norme complementari l'Organizzatore può assumere impegni validi solo attraverso i propri dirigenti o le persone da loro espressamente delegate per iscritto.

Art. 42 - Comunicazioni e reclami di qualsiasi genere saranno presi in esame solo se presentati per iscritto all'Organizzatore entro e non oltre il giorno di chiusura della Manifestazione.

Art. 43 - L'Organizzatore si riserva il diritto di stabilire tutte le istruzioni e i regolamenti che riterrà opportuni per regolare al meglio la Manifestazione e i relativi servizi, anche in deroga alle presenti Condizioni. Tali istruzioni e regolamenti aggiuntivi hanno la stessa validità dei Termini e Condizioni e quindi le stesse caratteristiche di obbligatorietà.

Art. 44 - Per qualsiasi controversia che possa sorgere dall'esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di voler applicare la legge italiana. Le parti convengono che tutte le controversie derivanti o connesse al presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo la legge italiana dal Tribunale di Bergamo.

DECRETO LEGISLATIVO 8/06/2021-231 | CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Art. 45 - L'espositore dichiara di conoscere le previsioni di cui Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento a principi di trasparenza e correttezza nell'attuazione dei rapporti con Promoberg. L'espositore prende atto che Promoberg ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi e alle linee guida previsti dal Decreto (il "Modello"). L'adozione del Modello ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati cui si applica il suddetto Decreto e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. L'espositore dichiara di avere preso visione del Codice Etico e della Parte generale del Modello, disponibili sul sito internet di Promoberg nella sezione "Trasparenza": www.bergamofiera.it, e di impegnarsi a rispettare, per quanto di propria competenza, le prescrizioni previste in tali documenti e a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione degli stessi. Promoberg - al fine di verificare il rispetto da parte dell'Organizzatore di tali documenti - potrà richiedere a quest'ultimo dettagliate informazioni a tale riguardo. L'espositore si impegna a comunicare per iscritto [all'OdV di] Promoberg, all'indirizzo di posta elettronica odv@promoberg.it, ogni violazione del Codice Etico e della Parte generale del Modello di cui sia venuto a conoscenza. La violazione da parte di uno degli esponenti, dipendenti, collaboratori, fornitori e/o consulenti dell'azienda espositrice, del Codice Etico e/o della Parte generale del Modello, anche in concorso con esponenti, dipendenti collaboratori, fornitori e/o consulenti di Promoberg, darà titolo a quest'ultima di chiedere, mediante semplice comunicazione scritta, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In caso di risoluzione del presente accordo ai sensi del presente articolo, resta fermo il diritto di Promoberg di richiedere il risarcimento degli eventuali danni patiti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI "PERSONALI" NEL RAPPORTO CON GLI ESPOSITORI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (General Data Protection Regulation "GDPR")

Con la firma del presente regolamento di Partecipazione, l'Espositore dichiara di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata al link https://file.bergamofiera.it/PromoBerg/Privacy/INFORMATIVA_ESPOSITORI.pdf

Per l'approvazione del suddetto Regolamento Generale e per aver preso visione dell'informativa sulla privacy

L'Espositore
Il Legale Rappresentante

TIMBRO E FIRMA _____

Con la presente confermo di aver ricevuto e di accettare di rispettare i Termini e le Condizioni di cui sopra

L'Espositore
Il Legale Rappresentante

TIMBRO E FIRMA _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente e per iscritto le clausole contenute nel presente Regolamento Generale agli articoli numero: 3 (Organizzazione della Manifestazione), 6 (Ammissione), 8 (Aziende Rappresentate), 10 (Vendita Merci | Esposizioni Animali), 11 (Elenco Espositori), 12 (Pulizia Aree Comuni), 16 (Pubblicità), 17 (Marchi distintivi), 18 (Diritto di riproduzione fotografica e video in favore Organizzatore), 20 (Cessione e Subaffitto), 21 (Incuria), 22 (Allestimento Stand), 23 (Clausola Penale), 25 (Materiali di Allestimento), 26 (Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), 27 (Fornitura Elettrica), 29 (Sorveglianza), 31 (Responsabilità), 32 (Disposizioni in materia di Sicurezza), 34 (Macchinari in Movimento), 35 (Smontaggio Allestimenti), 36 (Pagamento e Garanzia), 37 (Rimborso), 38 (Recesso), 39 (Solve et Repete), 40 (Esclusione dalla Manifestazione), 42 (Reclami), 43 (Nuove Norme), 44 (Competenza Autorità Giudiziaria), 45 (Codice Etico)

TIMBRO E FIRMA _____

L'ESPOSITORE È TENUTO A FORNIRE UN DOCUMENTO AGGIORNATO CHE ATTESTI L'ISCRIZIONE DELL'AZIENDA AL REGISTRO DELLE IMPRESE LOCALI / VISURA CAMERALE